

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 22

18 marzo 2015

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)**

Oggetto assembleare n.350

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 40 "Legge finanziaria regionale", della legge sopraindicata, che stabilisce fra l'altro, l'adozione, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 3 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente);

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione del Bilancio 2015 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2015 e dal Bilancio pluriennale 2015-2017;

Vista la propria deliberazione Progr. N. 2416/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge;
- c) di trasmettere al Collegio dei revisori dei conti il progetto di legge di cui al punto a).

- - -

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a) della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" è autorizzato per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti, a valere sui capitoli di cui alla tabella A del comma 1, sono revocate.

Art. 2

Contributo al Comitato di solidarietà
alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2015, un contributo di euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo U02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 3

Partecipazione all'Esposizione universale di Milano
(Expo 2015)

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (Expo 2015), con il tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Essa favorisce

altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà geografiche, settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione al Padiglione Italia - Expo 2015.

3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla partecipazione di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2015 e 500.000,00 per l'esercizio 2016 a valere sul capitolo U23712, nell'ambito dell'UPB 1.3.2.2.7310 - Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015).

4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle di Expo 2015, anche con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

Articolo 4

Costituzione fondo di garanzia finalizzato ad accompagnare la restituzione dei finanziamenti per far fronte alla liquidità aziendale delle imprese colpite dal sisma del 2012 e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014

1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidità aziendale contratti dalle imprese colpite dal sisma del 2012 ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, e del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché delle successive

proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) la Regione è autorizzata a costituire un Fondo di Garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite dal sisma per fronteggiare la restituzione dei mutui concessi dalle banche sulla provvista di Cassa Depositi e Prestiti. Tale fondo potrà essere utilizzato altresì a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 con sede nei territori individuati nella Determinazione n. 73 del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia Regionale di protezione Civile.

2. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, a favore di imprese colpite dal sisma e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 di cui al comma precedente.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2015, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo U23138, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 e 3.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 5

Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale

1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo U25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 6

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, per l'esercizio 2015, le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui capitoli di seguito indicati, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale:

- a) Capitolo U39186 Euro 400.000,00;
- b) Capitolo U39187 Euro 50.000,00;
- c) Capitolo U39191 Euro 50.000,00.

Art. 7

Interventi per il consolidamento dei versanti

1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2015, l'autorizzazione di spesa di Euro 4.034.726,47, a valere sul Capitolo U39050 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 8

Sistema di trasporto integrato

1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 1998-2010 di promozione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e la massimizzazione dell'efficienza del trasporto locale mediante l'integrazione con il trasporto ferroviario, tale da attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, la Regione Emilia-

Romagna è autorizzata a contribuire alla realizzazione da parte del Comune di Bologna di un sistema di trasporto automatico, denominato People Mover.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, provvede, mediante appositi atti, all'assegnazione del contributo al Comune di Bologna e all'individuazione delle procedure per la sua concessione ed erogazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2015, un'autorizzazione di spesa di Euro 17.550.000,00 a valere sul Capitolo U43272 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

Art. 9

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, a valere sul Capitolo U48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 697.534,17.

Articolo 10

Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del SSR

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 in euro 46.993.830,00, così articolati:

- Acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614-U51581-U51583-U51587-U51589-U51592-U51596 afferenti all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 21.110.830,00
- Trasferimenti correnti, a valere sul capitolo U51616 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 21.000.000,00
- Rimborsi per spese di personale, a valere sul capitolo U51622 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 2.583.000,00
- Acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19030 per euro 2.300.000,00.

Articolo 11

Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai LEA sono autorizzati per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 i seguenti importi:

- euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo U51640 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18020, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della Legge n. 210/92;

- euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo U51642 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18020, per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

Articolo 12

Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese

1. La Regione Emilia-Romagna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare la rete regionale dell'alta tecnologia con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della vita, sostengono congiuntamente il programma di ricerca biomedica con ricaduta in ambito industriale nei laboratori del Tecnopolo bolognese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2015, all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli un contributo di euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo U51650 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18050 - Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese.

Articolo 13

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 120.000.000,00, a valere sul Capitolo U57152 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18125.

2. La Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Articolo 14

Gestioni liquidatorie delle ex Unità Sanitarie Locali cessate al 31/12/1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità Sanitarie Locali cessate al 31/12/1994, è autorizzata a trasferire agli Enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2015 l'importo di euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo U51912 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18137 - Gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL..

Art. 15

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), sono disposte, per l'esercizio 2015, autorizzazioni di spesa per Euro 236.075,36 a valere sul capitolo U73135 e per Euro 2.000.000,00, a valere sul capitolo U73140, afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

Art. 16

Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per l'attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP), per l'esercizio 2015 è autorizzato il rifinanziamento dei seguenti interventi a valere sui capitoli, U.P.B. e importi di seguito indicati:

U.P.B.	Capitoli	Importi in Euro
1 2 1 3 1510	U03939	350.000,00
1 2 2 3 3100	U03451	63.454,05
1 2 2 3 3100	U03453	91.000,00
1 3 3 3 10010	U25798	915.852,08
1 4 1 3 12630	U30634	2.615.676,52
1 4 1 3 12630	U30638	200.000,00
1 4 2 3 14000	U35310	105.788,81
1 4 3 3 16010	U43282	368.666,25
1 4 3 3 16200	U45186	160.000,00
1 4 3 3 16654	U46136	2.430.279,75
1 6 5 3 27520	U70715	1.075.773,32
1 6 6 3 28500	U78707	1.275.000,00

5. Per il finanziamento degli interventi la Regione è altresì autorizzata, per l'esercizio 2015, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo U86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

6. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2015, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

7. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2015, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 17

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

TABELLA A) RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI									
Norme di riferimento	U.P.B.				Capitoli	Importi in Euro Esercizio 2015	Importi in Euro Esercizio 2016	Importi in Euro Esercizio 2017	
	1	2	1	1					850
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	1	1	850	U03882	247.204,70	252.204,70	223.687,64
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	3	2	3501	U03854	15.000,00	70.800,00	
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	3	2	3501	U03866	7.000,00	7.200,00	
L.R. 4 MARZO 1998, N.7	1	3	3	2	9100	U25558	7.465.000,00	3.046.000,00	
L.R. 4 MARZO 1998, N.7	1	3	3	2	9100	U25564	2.152.000,00	1.076.000,00	
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11).	1	2	1	3	1500	U03905	1.124.900,00		
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	1	3	1510	U03840	550.000,00		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11).	1	2	1	3	1510	U03910	5.264.670,93		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11).	1	2	1	3	1510	U03926	145.833,92		
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	1	3	1510	U03928	516.378,80		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11	1	2	1	3	1510	U03931	440.000,00		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11	1	2	1	3	1510	U03933	440.000,00		
L.R.24 MAGGIO 2004, N.11	1	2	1	3	1510	U03937	2.276.722,84		
L.R. 30 MAGGIO 1997, N.15	1	2	1	3	1520	U03918	500.278,50		
L.R. 30 MAGGIO 1997, N.15	1	2	1	3	1520	U03925	15.000,00		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1600	U04276	24.700.000,00		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1600	U04348	5.425.000,00		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1610	U04312	10.000,00		

L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1610	U04330	20.000,00	20.000,00	
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	1	3	1610	U04345	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10	1	2	2	3	2800	U03217	720.000,00	720.000,00	
L.R. 20 GENNAIO 2004, N.2	1	2	2	3	3100	U03455	7.212.777,57		
L.R. 4 DICEMBRE 2003, N.24	1	2	3	3	4420	U02701	260.339,07		
L.R. 4 DICEMBRE 2003, N.24	1	2	3	3	4420	U02775	262.059,38		
L.R. 9 MAGGIO 2011, N.3	1	2	3	3	4422	U02800	252.828,00		
L.R. 9 MAGGIO 2011, N.3	1	2	3	3	4422	U02802	42.000,00		
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	3	3	4440	U03850	30.016,40		
L.R. 19 APRILE 1975, N.24	1	2	3	3	4440	U03861	101.266,88		
L.R. 22 DICEMBRE 2011, N.21	1	3	1	3	6025	U10596	25.000,00	18.000,00	7.000,00
L.R. 29 MARZO 1993, N.17	1	3	1	3	6210	U14425	180.000,00		
L.R. 29 MARZO 1993, N.17	1	3	1	3	6212	U14427	70.018,30		
L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42	1	3	1	3	6300	U16332	980.857,68		
L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42	1	3	1	3	6300	U16400	1.175.857,44		
L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42	1	3	1	3	6300	U16402	300.000,00		
L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42	1	3	1	3	6310	U16352	800.000,00		
L.R. 23 LUGLIO 2001, N.21	1	3	1	3	6405	U18302	1.300.000,00		
L.R. 12 DICEMBRE 1997, N.43	1	3	1	3	6469	U18349	1.500.000,00		
L.R. 23 DICEMBRE 2004, N.26	1	3	2	3	8000	U21088	64.186,25		
L.R. 19 AGOSTO 1996, N.30	1	3	2	3	8260	U22210	2.422.293,58		
L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.1	1	3	2	3	8270	U22258	6.568.520,67		
L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7	1	3	2	3	8300	U23028	42.398.472,06		
L.R. 23 LUGLIO 2009, N.9	1	3	2	3	8368	U23752	286.159,00		
L.R. 1 AGOSTO 2002, N. 17	1	3	3	2	9100	U25647		100.000,00	

L.R. 1 AGOSTO 2002, N. 17	1	3	3	2	9100	U25662	900.000,00	900.000,00	
L.R. 4 MARZO 1998, N.7	1	3	3	2	9100	U25664	2.600.000,00	2.600.000,00	
L.R. 23 DICEMBRE 2002, N.40	1	3	3	3	10010	U25525	372.401,50		
L.R. 11 GENNAIO 1993, N.3	1	3	3	3	10010	U25528	653.942,13		
L.R. 1 AGOSTO 2002, N.17	1	3	3	3	10010	U25572	100.000,00	300.000,00	
L.R. 1 AGOSTO 2002, N.17	1	3	3	3	10010	U25780	1.000.000,00		
L.R. 24 APRILE 1995, N.47	1	3	4	3	11600	U27000	300.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 15 LUGLIO 2002, N.16	1	4	1	3	12620	U30885	208.084,66		
L.R. 3 LUGLIO 1998, N.19	1	4	1	3	12630	U30640	1.855.053,48		
L.R. 3 LUGLIO 1998, N.19	1	4	1	3	12650	U31110	21.968.992,56		
L.R. 3 LUGLIO 1998, N.19	1	4	1	3	12650	U31116	270.190,10		
L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24	1	4	1	3	12670	U32020	224.746,65		
L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24	1	4	1	3	12800	U32045	309.006,04		
L.R. 24 GENNAIO 1977, N.2	1	4	2	2	13500	U38070	20.000,00		
L.R. 29 LUGLIO 2013, N.13	1	4	2	2	13500	U38084	127.000,00		
L.R. 15 NOVEMBRE 1976, N.47	1	4	2	3	14000	U35305	190.424,64		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14062	U36188	401.680,05		
L.R. 19 APRILE 1995, N.44	1	4	2	3	14090	U37035	11.000.000,00		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14170	U37250	37.530,00		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14220	U37332	1.695.844,16		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14220	U37374	2.000.694,17		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37378	213.325,00		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37385	775.854,53		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37404	250.000,00		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37408	5.493.230,53		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37431	800.000,00		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	2	3	14223	U37436	321.977,60		

L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N.6	1	4	2	3	14300	U38030	918.445,26		
L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N.6	1	4	2	3	14305	U38090	234.265,62		
L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N.6	1	4	2	3	14310	U38027	936.659,22		
L.R. 14 APRILE 1995, N.36	1	4	2	3	14500	U35647	100.000,00		
L.R. 6 LUGLIO 1974, N.27	1	4	2	3	14500	U39220	11.101.399,59		
L.R. 28 LUGLIO 2004, N.17	1	4	2	3	14555	U39360	5.589.278,02		
L.R. 27 APRILE 1976, N.19	1	4	3	3	15800	U41250	820.504,00		
L.R. 27 APRILE 1976, N.19	1	4	3	3	15800	U41360	101.194,20		
L.R. 27 APRILE 1976, N.19	1	4	3	3	15800	U41570	512.000,00		
L.R. 23 LUGLIO 2009, N.9	1	4	3	3	15820	U41997	603.693,00		
L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30	1	4	3	3	16010	U43221	299.637,79		
L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30	1	4	3	3	16010	U43270	9.700.343,66		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16200	U45175	499.888,47		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16200	U45177	429.388,23		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16200	U45184	10.000.000,00		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16200	U45194	6.428,04		
L.R. 21 APRILE 1999, N.3	1	4	3	3	16208	U45220	179.700.000,00		
L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30	1	4	3	3	16508	U43651	1.066.095,31		
L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30	1	4	3	3	16508	U43654	4.550.000,00		
L.R. 20 LUGLIO 1992, N.30	1	4	3	3	16600	U46115	86.196,82		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47114	10.567.570,70		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47315	20.000.000,00		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47317	1.000.000,00		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47319	4.000.000,00		
L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1	1	4	4	3	17400	U47321	2.700.000,00		
L.R. 7 APRILE 2000, N. 27	1	5	1	2	18390	U64410	172.800,00	172.800,00	172.800,00
ART.20, L.11 MARZO 1988, N. 67	1	5	1	3	19050	U65721	125.000,00		

ART. 36, L.R. 23 DICEMBRE 2002, N.38	1	5	1	3	19070	U65770	50.580.415,79		
L.R.12 MARZO 2003, N.2	1	5	2	3	21000	U57200	900.000,00		
L.R.12 MARZO 2003, N.2	1	5	2	3	21000	U57209	1.300.000,00		
L.R.12 MARZO 2003, N.2	1	5	2	3	21000	U57211	5.796.072,27		
L.R.12 MARZO 2003, N.2	1	5	2	3	21000	U57213	125.000,00		
L.R. 23 NOVEMBRE 1988, N.47	1	5	2	3	21060	U57680	207.802,21		
L.R. 24 MARZO 2004, N.5; L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24	1	5	2	3	21060	U68321	1.781.189,31		
L.R.10 APRILE 1995, N.27	1	6	5	2	27110	U70602	3.850.000,00		
L.R. 5 LUGLIO 1999, N.13	1	6	5	3	27500	U70678	932.680,48		
L.R. 1 DICEMBRE 1998, N.40	1	6	5	3	27520	U70718	5.586.093,01		
L.R. 28 LUGLIO 2008, N.14	1	6	5	3	27537	U71566	720.986,76		
L.R. 28 LUGLIO 2008, N.14	1	6	5	3	27540	U71572	938.011,11		
L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.13	1	6	6	3	28500	U78705	4.094.337,10		